

## **IL REGNO UNITO POTRA' CONTINUARE A FAR PARTE DEL SISTEMA BREVETTUALE UNITARIO NONOSTANTE IL DIVORZIO DALL'UNIONE EUROPEA?**

di ANNA LAURA BOLOGNINI

Il brevetto unitario europeo, da attesissimo strumento di tutela della proprietà industriale, è diventato uno degli istituti giuridici che più stanno ritardando la loro entrata in vigore. Già dal 2016 tutti i Paesi facenti parte della cooperazione rafforzata sul brevetto unitario che hanno già ratificato l'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei brevetti, si auguravano che, almeno entro la fine del 2018, il Brevetto unico potesse finalmente diventare efficace anche perché, si ricordi, che tra i motivi che più avevano spinto alla sua adozione vi era quello del risparmio in termini di costi di registrazione, di facilità burocratica e di tempistiche attuative. Laddove infatti dovesse mai diventare operativo il brevetto unitario europeo, mediante una sola registrazione (per la quale si pagherebbe un'unica tassa) si otterrebbe la tutela del proprio brevetto in tutti i paesi aderenti alla cooperazione rafforzata istituita in tema di brevetto unitario. Allora come mai tanto ritardo? Gli obiettivi paiono buoni, le basi di partenza salde ma forse il fatto che non vi siano precedenti nella storia d'Europa costituisce un pesante deterrente per la sua entrata in vigore e, le prospettive vantaggiose che ne potrebbero derivare, sul tavolo politico hanno un peso inferiore rispetto alle incognite cui, inevitabilmente, si andrebbe incontro.

Un altro problema che si pone in relazione a questo poco fortunato strumento di tutela, riguarda la Gran Bretagna e il suo *iter* di uscita dall'Unione europea che si riverbera anche sul rapporto con la tutela unitaria europea.

Ci si chiede, infatti, se avrebbe senso per il Regno Unito uscire dall'Unione europea rimanendo parte, tuttavia, del sistema brevettuale unitario. Non sarebbe piuttosto, come si ritiene da più parti, un atteggiamento "opportunista" che vorrebbe avvantaggiarsi soltanto dei benefici che porterebbe rimanere parte dell'Unione, estromettendosi invece dagli altri obblighi?

Vi sono anche riferimenti legislativi a sostegno di questo critico filone interpretativo i quali, addirittura, individuano nel comportamento della Gran Bretagna una violazione dei principi contenuti nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati siglata nel 1969. A ben vedere, tale documento considera i trattati alla stregua di contratti che, in quanto tali, devono essere interpretati ed eseguiti secondo il principio pattizio della buona fede.

La Convenzione di Vienna non si limita a sancire agli articoli 26 e 31 l'obbligatorietà del rispetto della buona fede per i contraenti nell'interpretazione e ed esecuzione dei trattati, ma nel preambolo esplicita che *"i principi del libero consenso e della buona fede e la norma pacta sunt servanda sono universalmente riconosciuti"*, ribadendo poi nell'Allegato all'Atto finale il principio secondo cui *"ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere eseguito da esse in buona fede."*<sup>1</sup>

Anche la CIG in diverse occasioni ha considerato *"trust and confidence...inherent in international co-operation"* e il principio della buona fede *"one of the basic principles"* che regolano la formazione e l'applicazione degli obblighi pattizi.

Inoltre, il carattere generale del principio di buona fede nell'adempimento di ogni trattato è stato affermato a più riprese

---

<sup>1</sup> Il testo completo della Convenzione è reperibile on line all'indirizzo:  
<http://www.admin.ch/ch/i/rs/il/0.111.it.pdf>

anche dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee che ha sostenuto come “*each contracting party is responsible for executing fully the commitments which it has undertaken*”, senza definirne tuttavia il contenuto.

Un altro elemento da considerare a sostegno di questa riflessione è dato dall’approvazione, avvenuta nel settembre 2017, del testo di legge del *Great Repeal Bill* da parte della Camera dei comuni inglese.

Definito letteralmente “Grande legge abrogatrice”, questo atto normativo ha lo scopo di convertire in diritto britannico di tutte le norme europee attualmente in vigore nel Regno Unito, realizzando sostanzialmente l’espunzione del diritto europeo dai confini britannici. Se l’iter di approvazione di questa legge dovesse giungere felicemente al termine, superando gli ulteriori passaggi della procedura parlamentare necessaria, si sancirebbe legittimamente il ritorno alla piena sovranità del Parlamento inglese dal punto di vista normativo, il quale potrebbe così modificare ed abrogare le 12 mila leggi europee convertite come farebbe con qualunque norma interna di diritto britannico.

Tanto per rendere chiara l’importanza rivestita da questo progetto sul piano politico, si pensi che questa proposta è stata considerata dalla prima ministra britannica Theresa May un “passo essenziale” per lasciare l’Unione europea.

Poco conta il fatto che l’altro obiettivo del *Great Repeal Bill* sarebbe quello di evitare un *vulnus normativo* in materie che non sono mai state regolate dal parlamento del Regno Unito negli ultimi 40 anni in quanto già disciplinate da leggi europee poiché, non vale la pena cercare di nascondere, l’effetto primario del *Great Repeal Act* è quello di abrogare l’atto con cui il Regno Unito entrò a fare

parte delle Comunità europee, lo *European Communities Act* del 1972 e, una volta che Londra sarà effettivamente uscita dall'Unione, tutta la legislazione comunitaria entrerà automaticamente a far parte del sistema legislativo britannico.

Dunque, nuovamente, ci si interroga sull'opportunità di consentire alla Gran Bretagna di fare parte del sistema brevettuale unitario a prescindere dal fatto che tutti i suoi comportamenti intendano creare sempre più distanza con il resto dell'Unione anche dal punto di vista giuridico normativo.

Difatti, le norme inserite nello statuto britannico non funzioneranno più una volta che la Brexit sarà avvenuta, perché in quel momento tutte le istituzioni europee citate da queste norme non avranno più potere in territorio britannico.

Infine, e si badi bene che i toni di queste riflessioni sono volutamente provocatori, considerando che uno dei motivi che più hanno inciso sull'esito positivo del referendum del giugno 2016 è stato la volontà di riacquistare l'indipendenza britannica dalle decisioni giudiziali delle Corti europee -prima tra tutte della Corte di Giustizia dell'Unione- non si vede come Londra possa accampare il diritto di ratificare l'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti. Difatti, laddove tale Accordo dovesse essere effettivamente ratificato, il Regno Unito rimarrebbe parte del sistema brevettuale unitario e, di conseguenza, dovrebbe rimanere anche assoggettato alle statuizioni europee che spetterebbero, in via esclusiva, al suddetto Tribunale, organo competente per la gestione di tutto il relativo contenzioso, vanificando così uno degli scopi primari per cui Brexit fu decisa.

Il paradosso di tutta la questione consiste nel fatto che le maggiori problematiche si presenterebbero nel caso in cui Londra scegliesse

di ratificare l'Accordo TUB poiché, in caso contrario, i vertici europei potrebbero decidere o di ridurre da tre a due il numero di Paesi la cui ratifica sarebbe necessaria oppure sostituire la ratifica britannica con quella di un altro Stato facente parte della cooperazione rafforzata, con la conseguenza che non si porrebbero tutte le problematiche interpretative di cui si è fin'ora trattato.

Pertanto, alla luce di queste riflessioni, ci si chiede se non sarebbe più opportuno che il governo britannico scegliesse definitivamente (o gli venisse imposto?) di non ratificare l'Accordo istitutivo del Tribunale Unificato dei brevetti anziché aprire una nuova pagina di problematiche mai prima d'ora affrontate non solo dal punto di vista teorico interpretativo ma anche pratico e normativo.